

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica presso la cancelleria se il procuratore ha indicato l'indirizzo PEC: cosa accade?

Va confermato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli [artt. 125 e 366 cod. proc. civ.](#), apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'[art. 125 cod. proc. civ.](#) per gli atti di parte e dall'[art. 366 cod. proc. civ.](#) specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Pertanto, qualora il procuratore abbia indicato l'indirizzo PEC, la notifica va notificata a tale indirizzo e, in difetto, la notifica presso la cancelleria (nella specie della Corte di Cassazione) è da ritenersi nulla.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.6.2016, n. 12696

...omissis...

gggggg per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 23107/014 del 30.10.2014, che - nel dichiarare inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva

dichiarato estinto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. che gli era stata contestata - lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Interno, sua controparte processuale.

A sostegno della domanda di revocazione, *gggggg* che il controricorso, notificatogli dal Ministero presso la cancelleria della Corte anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato in ricorso, del suo procuratore domiciliatario, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Rileva, pertanto, che, poichè il Ministero non ha svolto attività difensiva in udienza, la statuizione di condanna alle spese è frutto di un errore materiale.

Il ricorso appare fondato.

Le SS.UU., con la sentenza n. 10143/012, hanno infatti affermato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Ne consegue che nel caso di specie, in cui il procuratore della ricorrente ha indicato l'indirizzo PEC, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato a tale indirizzo e che, in difetto, la notifica presso la cancelleria della Corte avrebbe dovuto ritenersi nulla, con conseguente rilievo dell'inammissibilità del controricorso.

Non risulta, inoltre, che il Ministero abbia svolto attività difensiva all'udienza pubblica.

La statuizione di condanna del II al pagamento delle spese processuali, fondata sul presupposto di fatto, frutto di evidente errore materiale, dell'ammissibilità del controricorso, dovrebbe pertanto essere revocata.

Il collegio, condivise le conclusioni della relazione e considerato che il ricorso va pertanto definito con sentenza.

pqm

Rimette la causa alla pubblica udienza della 1 sez. civile.